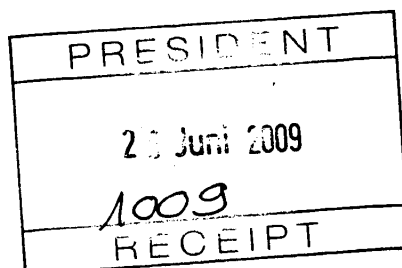




Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
Prot. 481/R

25 Giugno 2009



Caro Presidente,

il Governo italiano intende approvare domani in Consiglio dei Ministri un importante pacchetto di misure mirato tra l'altro a reperire risorse necessarie per riequilibrare l'impatto sui conti pubblici causato dalla grave emergenza verificatasi a seguito del recente drammatico terremoto che ha colpito la provincia de L'Aquila.

All'interno di questo significativo pacchetto di misure figura una norma di carattere generale (plusvalenze sull'oro) in materia di imposte, che trova qui allegata. La norma ha carattere generale, tanto nei suoi presupposti soggettivi (tutti i soggetti passivi dell'IRES - Imposta sul reddito delle società), quanto nei suoi presupposti oggettivi (tutte le plusvalenze sull'oro non industriale).

A seguito di una approfondita analisi, si è ritenuto che la norma citata non riguardi competenze altrimenti devolute al sistema BCE. Desidero comunque assicurarLe di aver verificato con attenzione come la sua operatività non influisce negativamente in alcun modo sull'indipendenza, tanto finanziaria quanto operativa, della Banca d'Italia.

Ho ritenuto comunque opportuno informarLa personalmente di quanto sopra (pur essendomi stato riferito che la questione è stata comunque, per altre vie, portata a conoscenza della BCE), proprio in considerazione del fatto che, nell'ambito dei potenziali possibili destinatari della stessa norma generale, figura appunto anche la Banca d'Italia.

Mi creda, con i più sinceri saluti,

(Giulio Tremonti)

Dr. Jean-Claude Trichet
Presidente della Banca Centrale Europea
Francoforte

p.c.
Prof. Mario Draghi
Governatore della Banca d'Italia
Roma

Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti

1. Le plusvalenze derivanti alle persone giuridiche soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società dalla valorizzazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, indipendentemente dalle evidenze contabili, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento. L'imposta è versata entro il termine di scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo d'imposta, l'imposta sostitutiva è versata entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate annuali di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
4. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge.